

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
N. 13 DEL 12/02/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO BIOTRITURATORE SU RUOTE
PER LA CIPPATURA DI RESIDUI VEGETALI E SCARTI ORGANICI ANNO
2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BA66A7E1F7.

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BA66A7E1F7	2026	81	01051	103	10402	10402	1	854,00

Arnad, lì 12/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 13/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO BIOTRITURATORE SU RUOTE PER LA CIPPATURA DI RESIDUI VEGETALI E SCARTI ORGANICI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BA66A7E1F7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2026/2028 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2026 con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2025, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 12/02/2025, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 03/02/2025, con la quale, in considerazione dell'intenzione dell'Amministrazione Comunale di promuovere un progetto sperimentale per il recupero di scarti organici e residui vegetali derivanti da potature o pulizia di terreni, previa cippatura, con biotrituratore, sfruttando i residui vegetali trasformandoli in una risorsa per gli orti e i giardini, con una riduzione dell'acqua necessaria per l'irrigazione e evitando abbruciamenti non necessari di residui vegetali e ramaglie, riducendo il rischio di incendi e di inquinamento dell'ambiente, è stato affidato alla Ditta **VOLA GIANNI** di Pont Saint Martin il servizio di noleggio di un biotrituratore su ruote con motore a scoppio, in grado di cippare fino a un diametro di 5 cm massimo, sino al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende proseguire l'attività in argomento anche per l'anno 2026;

DATO ATTO che risulta necessario affidare un servizio di noleggio di un biotrituratore in favore di privati cittadini per la produzione di materiale cippato ad uso domestico anche per l'anno 2026;

RILEVATO che il biotrituratore verrà noleggiato a privati, con onere a carico del Comune, dando atto che la ditta appaltatrice dovrà predisporre ogni misura preventiva per garantire la sicurezza nell'uso della macchina, esonerando e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di noleggio biotrituratore;
- importo presunto del contratto: € 700,00, oltre IVA 22%;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO di procedere all'acquisizione del servizio di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, in considerazione dell'entità del servizio in oggetto, ad un operatore economico disponibile ad eseguire in breve tempo lo stesso;

CONSIDERATO che la Ditta VOLA Gianni di Pont Saint Martin, affidataria del servizio per l'anno 2024, contattata in merito, ha dichiarato la propria disponibilità ad offrire il servizio anche per l'anno 2026, alle stesse condizioni offerte lo scorso anno ovvero:

- affitto di un biotrituratore su ruote con motore a scoppio in grado di cippare fino a un diametro di 5 cm massimo:
- affitto a giornata € 50,00 (I.V.A. compresa – trasporto escluso);
- affitto mezza giornata € 30,00 (I.V.A. compresa – trasporto escluso);

VISTA la procedura di gara, esperita sulla piattaforma di eProcurement certificata PlaceVDA – identificativo fascicolo di sistema FE071345 – registro di sistema PE023103-26;

RITENUTO di affidare all'operatore economico VOLA GIANNI – P.I. 00180610073 - C.F. VLOGNN60B16E379L – con sede in Pont Saint Martin – Via Circonvallazione, 37, il servizio di cui in oggetto, per un importo stimato in € 700,00, oltre I.V.A. 22%, così di € 854,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che le spese di trasporto dovranno essere sostenute direttamente da chi chiederà il noleggio dell'attrezzatura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **il codice identificativo di Gara (CIG)**, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere:

CIG: **BA66A7E1F7**;

ACCERTATA la regolarità della posizione assicurativa dell'operatore economico VOLA GIANNI come risultante dal DURC agli atti, con scadenza in data 14/05/2026;

VISTO l'obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento all'art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;

ATTESO che l'imputazione della spesa di presunti € 854,00, è prevista sul bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 – esercizio 2026, alla Missione 01 – Programma 05 – Voce U.1.03.02.09.000 – Capitolo 10402/1;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla Ditta **VOLA GIANNI** – P.I. 00180610073 - C.F. VLOGNN60B16E379L – con sede in Pont Saint Martin – Via Circonvallazione, 37, il servizio di noleggio di un biotrituratore su ruote con motore a scoppio in grado di cippare fino a un diametro di 5 cm massimo, nell'ambito di un progetto sperimentale comunale meglio illustrato in premessa, **sino al 31 dicembre 2026**, per una spesa stimata in € 700,00, oltre I.V.A. 22%, così di € 854,00.
2. DI IMPEGNARE a favore dell'operatore VOLA GIANNI l'importo di **€ 854,00**, I.V.A. inclusa, con imputazione della spesa alla Missione 01, Programma 05 – Voce U.1.03.02.09.000 – **Capitolo 10402/1**, del bilancio 2026/2028, esercizio 2026.
3. DI DARE ATTO che:
 - il biotrituratore verrà noleggiato a privati cittadini residenti ad Arnad che ne faranno richiesta, con onere a carico del Comune, dando atto che la ditta appaltatrice dovrà predisporre ogni misura preventiva per garantire la sicurezza nell'uso della macchina, esonerando e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - le eventuali spese di trasporto dell'attrezzatura dovranno essere sostenute direttamente da chi chiederà il noleggio.

4. DI DATE ATTO che:

- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG BA66A7E1F7**;
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC;
- il contratto s'intende perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

5. DI AUTORIZZARE fin d'ora il Servizio Finanziario al pagamento della spesa nei limiti dello stanziamento di cui all'impegno assunto al punto 2), previo visto di regolare fornitura e liquidazione apposto dal Responsabile di Spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PARAVANO Erika